

LXVIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del nuovo Senatore comm. G. Boccardo — Commemorazione del Senatore Stara — Parole di condoglianza del Senatore Serna F. M. — Relazione sulle petizioni — Su proposta del Relatore, Senatore Chiesi, la petizione N. 46 è rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia con raccomandazione — La petizione N. 53 è rinviata agli archivi — Quella che porta il N. 82 è inviata al Ministro dei Lavori Pubblici — Viene proposto che quella che ha il N. 87 sia rinviata agli archivi — Proposta del Senatore Lauzi — Avvertenza del Senatore Conforti per combattere la proposta Lauzi — Parole del Senatore Lauzi in appoggio della sua proposta — Comunicazione della petizione N. 87 — Osservazione del Senatore Scialoia in appoggio della proposta del Senatore Lauzi — Avvertenza del Senatore Berteza in appoggio delle conclusioni della Commissione — Queste conclusioni vengono approvate — La petizione N. 90 viene depositata agli archivi — Sulle petizioni N. 97, 98, 101. e 115, viene approvato l'ordine del giorno puro e semplice — Domanda del Senatore Lauzi che la petizione N. 115 sia depositata agli archivi, approvata dalla Commissione — Comunicazione della Presidenza che il Senato sarà riconvocato a domicilio.*

La seduta è aperta, a ore 2 1/2 pom.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del Senatore Boccardo.

PRESIDENTE. Mi vien riferito che trovasi nelle sale del Senato il Senatore Gerolamo Boccardo i cui titoli furono riconosciuti e convalidati.

Prego i Senatori Corsi Tommaso e Scialoia a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Boccardo presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Boccardo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il giorno 16 di questo giugno fu l'ultimo della vita di un eccellentissimo nostro Collega, il conte Giuseppe Stara.

La infausta notizia non ci sorprende; poichè l'egregio uomo era omai di gravissima età, di stremata salute. E tuttavia non possiamo non deplorare altamente che quindi innanzi non ci sia più dato di noverarlo nell'Ordine dei Senatori.

Giuseppe Stara aveva avuto i natali nel popolo di Cavesana Blot, sul Vercellesc, il 5 settembre 1795.

Forniti a Vercelli i primi studi, fu ascritto nel 1811 tra gli alunni di giurisprudenza ne Collegio delle Provincie, che fioriva a Torino. Dopo soli due anni, meritò che a lui venisse dato lo incarico di esercitare gli studenti del primo corso nelle materie di quel gran portato de' nuovi tempi, che è il Codice Napoleone.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

Laureato, l'anno 1816, dall'Ateneo torinese nell'uno e nell'altro diritto. Poco stante, ripetitore di leggi, e assunto tra i volontari dell'Avvocheria generale. Nel dicembre 1817, aggregato ai Dottori di Collegio della Facoltà legale nel detto Ateneo.

Nel 1823, Giudice alla Reale Udienza di Cagliari. Nel 1829 reggente l'Ufficio dell'Avvocato fiscale in quel Magistrato. Nel 1831, Consigliere (che allora dicevano *Senatore*) nell'Appello di Torino; e membro della Commissione di legislazione, poc' anzi creata da Re Carlo Alberto. Nel 1839, Congiudice ordinario del Consolato.

Avvocato generale nel 1840, inaugurava l'anno giuridico con una orazione, cui pose nome *l'Amor santo del vero*; nella quale cotesto amore esaltò siccome il primo e il più indispensabile che debba governare e i giudici e gli avvocati.

Memorabile l'alacrità e la fermezza onde egli, nel suo gravissimo magistero di Avvocato generale, osò svellere dalle radici gli abusi e le remore da lunga pezza intromesse nell'amministrazione della giustizia. Più memorabili le battaglie da lui sostenute, e vinte, incontro alla setta cattolica che voleva a ogni costo insediare nel Regno il Tribunale della Nunziatura; del quale uno storico fiorentino, Scipione Ammirato, svelate aveva le arti e le insidie, alla società civile perniciosissime. Ed egli, lo Stara, avvegnachè tenacissimo della religione degli avi, non seppe mai comportare che sui diritti dello Stato avessero a prepotere le ambizioni e le arroganze romane. Era sua devozione, e sua regola, *l'obsequium rationabile*, predicato dall'Apostolo delle genti.

Nel 1844, Presidente di classe nel magistrato di appello in Torino: Consigliere del Supremo Consiglio di Sardegna, che risiedeva anch'esso a Torino: membro della Regia Commissione per la Revisione delle sentenze de'Supremi Magistrati.

Nel 1847, primo Presidente del Magistrato d'appello di Genova. Nel 1855, primo Presidente della Corte d'appello di Torino. Nel 1868, primo Presidente della Corte di cassazione di Torino: dal quale altissimo ufficio non è disceso se non il di che, compiuto l'anno settantacinquesimo dell'età sua, vide scolpite per

mano della legge le fatali parole: *solve senescentem*.

Sin dal 3 aprile del 1848, allorchè il datore dello Statuto ha pubblicato la primissima lista dei Senatori del Regno, lo Stara fu degli eletti.

Gli era stato già conferito il titolo di conte: poi quello eziandio di Ministro di Stato; l'uno e l'altro (così fu scritto, e così godo ripetere) senza ch'ei ne avesse fatto domanda.

Nei tanti uffici giudiziari, ch'io vi ho ricordati, Giuseppe Stara diede prove costanti e solenni di profonda dottrina, di acuto ingegno, di zelo indefesso, di scrupolosissima integrità. Tipo e modello dell'ottimo magistrato.

Le Commissioni del nostro Senato fecero assai volte tesoro de' suoi lumi, della sua esperienza. Quando parlava nelle tornate pubbliche, niuno era che non gli prestasse la più riverente attenzione.

Quali sono i suoi affetti politici? — A cui mi muovesse una tale interpellanza, risponderei nettamente: amò il Re, la patria, i liberali istituti; sopra ogni cosa, amò la giustizia.

(*Segni d'approvazione*).

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Belle e commoventi parole l'onorandissimo nostro Presidente consacrò alla memoria del compianto nostro Collega conte Giuseppe Stara. Queste parole troveranno una eco simpatica nella mia lontana Sardegna, dove egli per circa dieci anni esercitò i più elevati uffici della magistratura, e li esercitò con incontestata riputazione di somma dottrina e zelo, di imparzialità e coraggio anche in faccia ai potenti di quel tempo che avrebbero voluto fare piegare la bilancia della Giustizia a loro voglia.

Quelle parole trovarono perfetta condiscendenza nell'animo mio, che nei primordi della mia vita ufficiale ebbi da lui aiuto di consigli amorevoli, conforti, protezione, favore. Io porgo oggi un tributo di ben sentita riconoscenza alla memoria di quell'insigne giurista che sarà per me sempre memoria cara e venerata.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Ora, abbiamo all'ordine del giorno la Relazione delle petizioni. Relatore del primo

Ufficio è l'onorevole Cavallini; Relatore del secondo l'onorevole Chiesi.

L'onorevole Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La lista delle petizioni è un po' lunga in apparenza, ma in sostanza si riducono a poche le petizioni intorno alle quali la Commissione deve riferire, perchè la maggior parte di esse, indicate in quest'elenco, furono già esaminate e riferite dalle Commissioni che ebbero a trattare i progetti di legge a cui queste petizioni si riferivano.

Altre petizioni, indicate nell'elenco e notate con asterisco, sono mancanti dell'autenticità della firma; e quindi, a termini del nostro Regolamento, non possono esser prese in alcuna considerazione.

La prima petizione intorno alla quale la Commissione deve riferire, è quella segnata al N. 46:

« Il Sindaco del comune di Cammarata (Girgenti) si associa ad una petizione presentata da alcuni abitanti di quel comune, onde ottenere che il mandamento di Cammarata venga restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti. »

Questo mandamento una volta era sottò la giurisdizione del Tribunale di Girgenti, ed ora è sotto quella del Tribunale di Sciacca. Ora domanda di essere restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti.

La Commissione ha esaminato questa petizione e le ragioni alle quali i petenti l'appoggiano, e non ha potuto a meno di riconoscerla giusta e degna di essere presa in considerazione e secondata.

Cammarata è molto distante da Sciacca, e, quello ch'è peggio, non vi sono strade, nè ferrate nè carrozzabili, per accedere a quel Tribunale; mentre per andare da Cammarata a Girgenti vi è la strada ferrata e minore distanza. Quindi è evidente la ragione, per cui questo mandamento di Cammarata desidera e domanda di essere restituito al suo naturale Tribunale di Girgenti.

La stessa Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, mettendo in rilievo i molti inconvenienti e i giusti reclami, a cui danno luogo le mal combinate circoscrizioni amministrative, politiche e giudiziarie di detta Isola, nota e censura l'ingiustificabile aggregazione

del comune di Cammarata al Tribunale di Sciacca.

Le parole della Commissione d'inchiesta sono brevissime, e mi sia permesso di qui riportarle: « Queste circoscrizioni, amministrative, giudiziarie, e come anche politiche, danno luogo a molti reclami.... Cammarata e Casteltermini, d'onde in tre ore per la ferrovia si può venire a Girgenti, sono sotto la giurisdizione dei Tribunali circondariali di Sciacca e di Bivona, paesi a cui non è dato accedere, se non per aspri e inospiti sentieri, spesso pericolosi e non sempre praticabili, specialmente d'inverno. »

Mi pare che non vi sia domanda più giusta di quella che fanno gli abitanti di Cammarata, per essere nuovamente aggregati al loro naturale Tribunale di Girgenti; e quindi la Commissione unanime propone che questa petizione sia trasmessa all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, perchè voglia prenderla in considerazione, e presentare un progetto di legge, che secondi e appaghi i giusti desiderî degli abitanti di Cammarata.

Mi dispiace che non sia presente alcun Ministro; ma io non posso fare a meno di proporre, a nome della Commissione, che questa petizione sia trasmessa e raccomandata all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le conclusioni della Commissione, che sono perchè sia rinviata con raccomandazione al Ministro di Grazia e Giustizia la petizione di cui testè si è fatta la relazione.

Non facendosi osservazioni, pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. La seconda petizione porta il N. 53.

« La Camera di commercio ed arti di Savona fa istanza, perchè sul progetto di legge per modificazioni alla legge 20 aprile 1871, sia affidato l'incarico agli esattori dei tributi governativi di percevere anche le tasse camerale. »

Questa petizione suppone che sia ancora pendente il progetto di legge per modificazione di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871, concernente la riscossione delle imposte dirette. Ma questo progetto presentato al Senato il 23 dicembre 1876 fu già approvato il 30 dello stesso mese, ed ora non è più pendente davanti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

al Parlamento alcun progetto di modificazione alla detta legge 20 aprile 1871. Ad ogni modo sarebbe molto conveniente che gli esattori dei tributi governativi fossero anche incaricati di esigere quelle tasse, che le Camere di commercio furono autorizzate di imporre dalla legge 6 luglio 1862.

Pare perciò che la domanda di cui si tratta sia discreta ed opportuna; e quindi la Commissione propone che questa petizione sia depositata nell'archivio, perchè possa essere presa in considerazione, se mai verrà presentato un altro progetto di modificazione alla legge 20 aprile 1871.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono che la petizione della Camera di commercio di Savona, la quale fa istanza perchè sia affidato l'incarico agli esattori dei tributi governativi di percevere anche le tasse camerale, sia inviata agli archivi del Senato.

Chi approva la conclusione della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ora viene la petizione N. 82.

«La Giunta municipale di Pizzo (Monteleone), fa istanza perchè vengano sollecitamente decretati e compiuti i lavori necessari alla sicurezza del porto di Santa Venere. »

La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 dispone che per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nelle spese necessarie. La Commissione ha potuto verificare che nel caso di cui si tratta è assicurato già il concorso dei Consigli provinciali di Catanzaro e di Cosenza, ma che manca ancora l'assenso dei Consigli comunali.

La Commissione però crede che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, quando sarà altresì assicurato il concorso dei Consigli comunali, attenendosi alle norme stabilite dalla votata legge sulle opere pubbliche, vorrà allora occuparsi dei lavori da eseguirsi nel porto di Santa Venere, e comprenderlo nel progetto di legge da presentarsi colla maggior possibile sollecitudine al Parlamento, relativo ai lavori da compiersi nei vari porti del Regno a termini della citata legge.

E quindi, relativamente a questa petizione, la Commissione fa la proposta che sia rinviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per il rinvio di questa petizione al Ministero dei Lavori Pubblici.

Nessuno domandando la parola, le conclusioni si intendono approvate.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Viene ora la petizione N. 87.

«Parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto, in numero di 546, domandano che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento. »

Sono due le questioni principali che si fanno sull'insegnamento; l'una, l'obbligatorietà dell'istruzione, l'altra, la libertà dello insegnamento.

In quanto all'istruzione obbligatoria, il Senato ha già, pochi giorni or sono, approvato l'opportuno progetto di legge, il quale, regola con ben determinate norme e munisce di efficace sanzione il principio dell'istruzione obbligatoria, già proclamato, sebbene senza efficacia, dalla legge Casati.

Anche il principio della libertà dell'insegnamento è sanzionato dalla legge Casati; e ne fanno luminosa prova alcune importanti disposizioni di questa legge, la quale ha potuto per fortuna sopravvivere alla demolizione di tante altre nostre leggi.

Basti il citare alcuni degli articoli della legge Casati a conferma di ciò che ora asserisco.

L'art. 317 dispone:

«L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà, e secondo i bisogni dei loro abitanti. »

Questa disposizione dimostra che il Governo si è spogliato dell'incarico dell'insegnamento elementare, e l'ha attribuito ai comuni, in omaggio al principio della libertà.

L'art. 326 stabilisce:

«I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che viene data nelle medesime. »

Ecco un'altra disposizione che rende omaggio

al principio della libertà. Infatti lascia ai padri la facoltà di istruire i loro figli, anche senza bisogno di mandarli alle scuole pubbliche, *nel modo che crederanno più conveniente.*

L'art. 355 dispone:

« I cittadini, in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un Istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. »

Ecco la facoltà data ad un insegnante, il quale dia l'opportuna garanzia di capacità e moralità, di poter aprire un Istituto privato.

Potrei citare molte altre disposizioni della legge Casati; ma, per non abusare della pazienza del Senato, mi limito a queste sole, le quali basteranno a dimostrare che il principio della libertà dell'insegnamento è rispettato ed ammesso dalla legge Casati.

Forse su questa grande questione, la legge Casati non ha proferita l'ultima parola, e il principio della libertà dell'insegnamento dimanda ancora ulteriore sviluppo. Quindi la Commissione crede di poter proporre che questa petizione sia depositata agli archivi, perchè, presentandosi in qualche occasione un progetto di legge che riguardi l'insegnamento e tocchi direttamente o indirettamente questo gravissimo tema, possa essere presa in considerazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Appunto perchè il principio di una ragionevole libertà trovasi oggi sancito dalla così detta legge Casati, la quale regge tuttavia in grandissima parte la pubblica istruzione del Regno, io dubito che questa petizione possa alludere a quella sconfinata libertà d'insegnamento la quale è sostenuta da alcuni partiti politici in Europa, ed alla quale appunto fece allusione l'onorevole amico e Relatore Senatore Chiesi in principio della sua Relazione.

Ora, se ciò fosse, io proporrei che invece di mandarla all'archivio, si passasse all'ordine del giorno sopra questa petizione, onde non mostrare per ora nessuna predilezione nostra per un principio molto contestato, e che sembra in questo momento sia sostenuto più in un senso ostile alle libere istituzioni che in favore delle medesime.

Se sta la mia supposizione che la domanda di questi cittadini possa veramente alludere ad una libertà senza controllo della pubblica autorità, io insisterei nella mia proposta di sostituire al deposito negli archivi l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Parmi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi sia troppo assoluta.

Allorquando si manda, per esempio, una petizione all'archivio, non significa altro che si manda semplicemente quel documento all'archivio affinchè possa essere tenuto presente in occasione di qualche progetto di legge che venga presentato.

Immaginate che un Ministro della Pubblica Istruzione presenti un progetto di legge che quand'anche non stabilisca una libertà sconfinata, vi si avvicini; la petizione potrà esser tenuta presente affinchè se ne abbia riguardo nella discussione della legge.

Per conseguenza, io crederei che la conclusione della Commissione per le petizioni debba essere accettata.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione ringrazia l'onorevole Senatore Conforti di aver appoggiato la sua proposta, nella quale dichiara di persistere.

Non si tratta adesso di giudicare sul merito intrinseco di questa petizione; non si tratta di giudicare fino a qual punto si debba accordare la libertà dell'insegnamento. Siccome il principio della libertà dell'insegnamento è sanzionato dalla legge Casati, perchè dobbiamo bruscamente respingere e in modo assoluto una domanda, la quale in fin dei conti è in armonia con un principio sanzionato già da una legge che è in vigore nel Regno?

Quando accadrà l'opportunità di esaminare e discutere una legge d'insegnamento, si vedrà allora se e sino a qual punto questa petizione potrà essere secondata; ma, allo stato delle cose, non può la Commissione acconciarsi all'ordine del giorno puro e semplice, proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, non parendole conveniente di respingere in modo così asso-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

luto una petizione, che domanda la larga attuazione di un principio già riconosciuto ed ammesso dalla vigente legge Casati.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetto di fare un'osservazione all'onorevole Senatore Conforti. Se il mandare una petizione all'archivio non supponesse una specie di apprezzamento del valore, che, se non attualmente, può avere in seguito una petizione, sarebbe inutile che si facesse la distinzione nel nostro Regolamento di passare all'ordine del giorno sopra alcune petizioni o di mandarle all'archivio, quando non sia il caso di farne il rinvio ad un Ministero.

Dunque non è la stessa cosa, e non è misura così indifferente il depositare all'archivio questa petizione, perchè codesto invio potrebbe sembrare una dichiarazione del valore che questa petizione può avere a suo tempo.

Venendo poi alla risposta datami dall'onor. signor Relatore, dirò che la mia domanda veramente non fu soddisfatta. Io ho apposto alla mia domanda una condizione. Io ho detto: o si chiede solamente la libertà di insegnamento regolarmente controllato, e questa è già nel nostro sistema e nella legge attualmente vigente; o si domanda quella libertà sconfinata d'insegnamento, che è appunto oggetto di grandi contestazioni in Europa, ed alla quale fece allusione l'onorevole Relatore in principio della sua Relazione, ed allora propongo l'ordine del giorno. Io prego dunque di fare questa distinzione: se la domanda non si riferisce che a quanto già abbiamo, parmi che la petizione torni inutile, e se si crede nulla di meno di votarne il deposito all'archivio, lo si faccia pure. Se invece si intende di parlare di libero insegnamento assoluto, di quell'insegnamento che incomincia dalle scuole elementari e si estende fino all'insegnamento universitario, della quale libertà assoluta abbiamo esempi in qualche Stato di Europa, in questo caso io mantengo la mia domanda di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Io credo che per soddisfare ai desiderî dell'onorevole Senatore Lauzi sia cosa opportuna il dar lettura del testo della petizione N. 87, la quale per fortuna è breve.

Essa è del tenore seguente:

« Signori Senatori!

« Liberi cittadini, ci rivolgiamo a Voi per domandare un atto di giustizia che ci è dovuto.

« Noi abbiamo l'incontrastabile diritto che ai nostri fratelli e ai nostri figli sia dato quello insegnamento che è conforme ai principî della nostra coscienza e della nostra fede.

« L'esercizio libero del nostro diritto è impedito dal monopolio dello Stato nella educazione, onde avviene che da una parte maestri i quali meritano la nostra più larga fiducia, non possono assumere l'ufficio di educare secondo che noi vogliamo i nostri cari, dall'altra ci si impongono maestri, i quali all'ombra di un'approvazione legale, pretendono di strappar la fede dal cuor dei giovani.

« Protestando pertanto contro siffatto abuso, domandiamo che sia sancita con una legge particolare la libertà d'insegnamento, affinchè ci sia dato di poter educare la gioventù, secondo i principî della verità e della giustizia. I figli non possono esser educati che da maestri, i quali abbiano la fiducia dei loro padri!

« Se noi invochiamo la libertà del nostro insegnamento, essa non potrà esserci senza dubbio negata da chi ammette, come Voi, o Signori, la libertà di coscienza, la libertà dei culti, la libertà del pensiero, la libertà della stampa.

« In tal modo chiedendo la libertà d'insegnamento abbiamo per noi il suffragio della più stretta giustizia: Voi, per arrendervi ai nostri voti, non avete che da tirare la conseguenza logica dei vostri stessi principî ».

Seguono le firme.

Questo è il testo della petizione.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Io credo che la petizione risollevi una quistione la quale è stata sciolta giorni fa, a proposito delle leggi presentate dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'insegnamento primario e sui direttori spirituali dei collegi.

Discutendo codeste leggi, specialmente la prima, fu inteso dal Senato, fu dichiarato dal Ministro, e scritto nella legge, che si lascia piena libertà ai padri di famiglia di educare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

nella parte religiosa i loro figliuoli, come credono. Ed appunto per lasciare intera questa libertà, lo Stato si astiene dall'insegnamento laico della religione nelle scuole.

Essendo adunque risolta nel senso della libertà vera e possibile in uno Stato dove la libertà della coscienza è rispettata, ed essendo risolta, ad occasione di due leggi recenti, la quistione sollevata dai petenti, io opino come l'onorevole Lauzi, e voto l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione che vi fu letta.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Se mi permettono, aggiungo una parola dopo la lettura, testè fatta, della petizione. Non citerò che due frasi.

Chiamare monopolio l'istruzione data dallo Stato e calunniare le patenti che il Governo accorda ai professori ed ai maestri per l'insegnamento; ecco quanto basta perchè io insista sull'ordine del giorno.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Se il rinvio all'archivio avesse senza contrasto il significato dato dall'onorevole Senatore Lauzi, dividerei perfettamente la sua opinione; ma io credo che il rinvio all'archivio non implichi menomamente un giudizio nemmeno di delibazione sul merito della petizione. Allorquando il Senato intende dare un significato positivo, ed accettare, dirò così, in genere i principî che sono sviluppati in una determinata petizione, allora la rinvia al Ministro competente a pronunziare nel merito od a proporre le leggi che si atten-gano all'ordine della petizione stessa. Invece l'ordine del giorno puro e semplice si pronunzia quando si tratta d'interessi privati sui quali il Senato e la Camera non hanno da interloquire. Il rinvio all'archivio non ha altro scopo che di lasciare in evidenza un documento che nell'ipotesi della trattazione di un argomento analogo in una determinata legge, possa essere assunto, se non in considerazione, in esame per tutti i fatti che vi si riferiscono.

Ora, il semplice riferimento alla libertà in genere dell'insegnamento se può dar luogo ed ha dato sempre luogo a gravissime discussioni le quali non trovarono ancora una definitiva risoluzione, questa in ogni caso non potrà mai essere pregiudicata in un senso od in un altro

dal semplice rinvio che faccia il Senato all'archivio di un materiale documento del quale non intende ora assumere in esame il concetto dominante.

Io credo adunque che, apprezzato in questi limitati termini, il rinvio agli archivi debba essere votato, e non debba accogliersi l'ordine del giorno puro e semplice che è stabilito per escludere ogni ingerenza anche eventuale del Senato, quando massime trattasi dell'esame di fatti privati.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Relatore Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ho chiesto la parola unicamente per dire che la Commissione persiste nella sua proposta, che cioè questa petizione sia rinviata agli archivî, e vi persiste precisamente per le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, e che io stimo inutile di ripetere al Senato per non abusare della sua indulgente tolleranza.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione N. 87 di parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto sia depositata negli archivi.

I signori Senatori Lauzi e Scialoja propongono invece che su questa petizione sia pronunciato l'ordine del giorno puro e semplice.

Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha sempre la precedenza, debbo porlo ai voti.

Chi intende di approvare l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno puro e semplice non è approvato.)

La petizione N. 87 sarà depositata negli archivi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 90.

« La Camera di commercio ed arti di Siena fa istanza, perchè sia modificato l'articolo 123 della legge in vigore per la tassa di registro, ed il N. 1 della tariffa annessa alla legge medesima. »

La legge sul registro, nell'articolo citato da questa petizione, assegna il termine di due anni per poter domandare il supplemento della tassa sugli atti, contratti e trasferimenti. Il citato articolo 123 è così concepito:

« Vi ha prescrizione per la domanda della tassa: 1° dopo due anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto o da quello della presentazione della denuncia del trasferimento,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

se si tratta del supplemento di tassa per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggerè le inesattezze incorse nella denuncia, ecc. ecc. »

Colla accennata petizione si domanda che sia modificata questa disposizione; perchè chi ha pagata una tassa già liquidata dall'agente del Demanio, possa rimanere tranquillo appena effettuato il pagamento, e non debba per due anni rimanere con la spada di Damocle sul capo per timore che gli sia chiesto un supplemento di tassa.

E l'inconveniente di questo termine, lamentato con questa petizione, si rende più grave, quando il contraente che pagò la tassa liquidata dall'agente demaniale, passò con altre persone ad altri contratti.

Quindi sembra che questa domanda meriti di essere presa in considerazione; e perciò la Commissione propone il deposito di questa petizione all'archivio, perchè, presentandosi un progetto che modifichi l'attuale legge sul registro, se ne possa tenere quel calcolo che sembrerà più opportuno alla Commissione che dovrà studiare quel progetto di legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio all'archivio della petizione N. 90.

Chi approva questa proposta, voglia sorgere. (Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Viene ora la petizione N. 97.

« La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio, fa istanza perchè sia richiamata l'attenzione del Governo sull'opportunità di adoperarsi di concerto col Governo della Repubblica francese, allo scopo che venga abolita in Montecarlo di Monaco la casa da giuoco ivi esistente. »

Non occorrono argomenti per provare che queste case da giuoco sono una vera calamità, non mai abbastanza deplorata; ma che cosa possiamo far noi se un altro Stato, sebben piccolo, mantiene uno di questi malaugurati ridotti? In casa propria ciascun Governo è padrone di fare ciò che meglio crede; noi, gelosi della libertà e indipendenza nostra, possiamo maravigliarci e dolerci che uno Stato vicino tollerere e permetta una tanta immoralità, ma non possiamo far nulla per impedirla.

La Commissione perciò, sebbene a malincuore, è costretta di proporvi l'ordine del

giorno puro e semplice riguardo alla petizione della Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio di cui ora si tratta.

PRESIDENTE. La Commissione propone sulla petizione N. 97 l'ordine del giorno puro e semplice.

Se non vi è opposizione, s'intenderà ammessa la conclusione della Commissione.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 98.

« Il Presidente del Comitato agrario di Sassari sottopone al Senato una deliberazione del Comitato stesso, colla quale si esprime il voto che dai poteri dello Stato venga sancita la libertà di coltivazione del tabacco. »

Colla legge 28 giugno 1874 fu estesa alla Sicilia la privativa dei tabacchi, in conformità alle leggi, alle tariffe ed ai regolamenti che sono in vigore nelle altre parti del Regno. Come può dunque ora farsi a chiedere che in un'altra parte del Regno, cioè nell'isola di Sardegna, sia introdotta la libertà della coltivazione dei tabacchi?

Su questa petizione, per conseguenza, contraria al sistema, quanto ai tabacchi, vigente in tutta Italia, e da poco tempo esteso anche alla Sicilia, la Commissione non può che proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione del Presidente del Comitato agrario di Sassari.

Chi accetta l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 101.

« Il Presidente del Comitato direttivo dei veterani delle patrie battaglie rassegna istanza, onde ottenere, per interposizione del Senato, che venga accordata ai veterani predetti la riduzione di prezzo di circolazione sulle ferrovie concessa ai militari in attività di servizio. »

La Commissione crede che il Senato non possa occuparsi dell'oggetto a cui si riferisce la presente petizione, totalmente estraneo alla sua competenza.

Il Presidente di questo Comitato deve rivolgersi direttamente ai direttori delle ferrovie od al Ministro dei Lavori Pubblici per ottenere il favore a cui accenna questa petizione; ma il Senato non può farsi mediatore in simili negozi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

Questa petizione è di quelle che il nostro Regolamento considera e chiama estranee alle competenze del Senato; quindi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione N. 101.

Chi ammette questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 115.

« La Camera di commercio ed arti di Siena si associa alla petizione della Camera di commercio di Milano, relativa alla fusione delle Banche minori con la Banca Nazionale del Regno. »

Perchè possa operarsi la fusione delle Banche minori colla Banca Nazionale del Regno, occorrono trattative ed accordi tra le Direzioni delle Banche minori e la Direzione della Banca Nazionale del Regno. Ma queste trattative e questi accordi, che sono una condizione *sine qua non* perchè la desiderata fusione possa attuarsi, sono estranei alla competenza del Senato.

Per conseguenza anche su questa petizione viene dalla Commissione proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAUZI. Siccome parmi che qui non si tratti di accordi fra le Banche, ciò che potrebbe farsi senza l'intervento del Senato, ma sibbene di invocata opera legislativa, credo che la petizione entri nella quistione che dicesi *della Banca unica*, quistione importantissima che attualmente agitasi nei giornali e nei convegni scientifici.

Opino quindi che tale petizione possa illuminare il Senato quando venisse la questione ad essere trattata nel suo seno, e quindi domanderei che fosse depositata negli archivi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione non si oppone a che questa petizione sia rinviata agli archivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lauzi propone che questa petizione della Camera di commercio ed arti di Siena sia rinviata agli archivi e la Commissione acconsente. Domando al Senato se intende che tale petizione sia rinviata agli archivi.

Nessuno fa opposizione. La petizione sarà quindi rinviata agli archivi.

Di nessun'altra petizione è preparata la Relazione.

Il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).